

**Individuazione delle caratteristiche tecnico-costruttive di box e recinzioni per il ricovero di equidi in zona agricola. Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, art. 44, comma 5 quinquies.****1. Premesse**

La Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” - come modificata dalla LR 25 luglio 2019, n. 29 “Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di governo del territorio e paesaggio, parchi, trasporto pubblico, lavori pubblici, ambiente, cave e miniere, turismo e servizi all’infanzia” - nel Titolo V “Tutela ed edificabilità del territorio agricolo”, all’art. 44 “Edificabilità”, comma 5 quinquies, stabilisce quanto segue:

“5 quinquies. È consentita, in deroga a quanto stabilito dai commi 2 e 3, la realizzazione di un massimo di otto box e di recinzioni per il ricovero di equidi non destinati alla produzione alimentare, a condizione che tali strutture non si configurino come allevamento e siano prive di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese rimovibilità, secondo le caratteristiche tecnico-costruttive stabilite dalla Giunta regionale. Tali strutture devono essere realizzate nel rispetto della vigente normativa edilizia e paesaggistica e delle disposizioni sul benessere animale”.

È quindi consentita la realizzazione, in zona agricola, di box e recinzioni per il ricovero degli equidi “*in deroga a quanto stabilito dai commi 2 e 3*”, quindi anche in assenza:

- dei requisiti di imprenditore agricolo titolare di azienda agricola, come specificati al comma 2, lettere a), b) e c) dell’art. 44 della LR n. 11/2004;
- della presentazione del piano aziendale previsto al sopraccitato comma 2 e descritto, ai fini della sua redazione e approvazione, al seguente comma 3 dell’art. 44 della LR n. 11/2004.

Tali box e recinzioni possono poi essere realizzati, con le deroghe sopra specificate, solamente per il ricovero di quegli equidi “*non destinati alla produzione alimentare*”.

Al riguardo, si precisa innanzitutto che, per “equidi” - ai sensi dell’art. 1, comma 3, lettera a) della LR n. 9/2018 - s’intendono “gli animali come individuati e definiti dalla vigente normativa statale e dell’Unione europea”; più comunemente, la famiglia degli equidi è attualmente rappresentata dal solo genere degli equini, quali i cavalli, i pony, gli asini e i relativi ibridi sterili (muli e bardotti).

Il Reg (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016 e successivi Regolamenti delegati e di esecuzione definiscono le modalità di identificazione degli equidi e prevede che ogni animale sia identificato con un numero univoco riportato sul documento d’identità che deve accompagnare l’equide in tutti i suoi spostamenti.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 8 della L. n. 200 del 1 agosto 2003 e dei citati Regolamenti comunitari, ogni equide deve essere registrato alla nascita nella Banca Dati degli Equidi (BDE) ed il proprietario può scegliere se dichiararlo “Destinato alla Produzione di Alimenti” (DPA) o “Non Destinato alla Produzione Alimentare” (Non DPA) oppure non dichiarare nulla; in quest’ultimo caso, l’animale viene considerato DPA, salvo dichiarazione contraria che potrà avvenire in qualsiasi momento successivo.

Ai fini del presente provvedimento, vengono considerati solo gli equidi dichiarati NON DPA, quindi esclusi a vita e in modo irreversibile dalla possibilità di essere macellati.

Inoltre, la realizzazione delle strutture per equidi in argomento è consentita, in osservanza al comma 5 quinquies dell’art. 44 della LR n. 11/2004 e s.m.i., “*a condizione che tali strutture non si configurino come allevamento*”.

Sotto il profilo veterinario, in base ai nuovi succitati Regolamenti comunitari relativi all’identificazione e tracciabilità degli animali, per individuare un allevamento si fa riferimento alle seguenti definizioni:

- stabilimento: come definito all’articolo 4, punto 27), del Reg. (UE) 2016/429, ovvero “i locali e le strutture di qualsiasi tipo o, nel caso dell’allevamento all’aria aperta, qualsiasi ambiente o luogo in cui sono detenuti animali o materiale germinale, su base temporanea o permanente (...);
- allevamento: attività di un operatore che alleva uno o più equini in uno stabilimento.



Sotto il profilo igienico-sanitario, invece, l'allevamento di animali risulta poi classificato "industria insalubre di prima classe" ai sensi del D.M. 5 settembre 1994 "Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del Testo unico delle leggi sanitarie", che comprende quelle industrie che devono essere isolate nelle campagne e tenute lontano dalle abitazioni. Prima dell'inizio dell'attività di allevamento di animali (il cui numero non modifica la qualifica di industria insalubre), l'operatore dovrà richiedere la registrazione dello stabilimento ai sensi dell'articolo 84 del regolamento (UE) 2016/429.

Si fa inoltre presente che l'attivazione di un allevamento di animali da reddito (bovini, ovicaprini, suini, equidi, avicoli, ecc.), anche se a scopo familiare e destinato all'autoconsumo, comporta l'iscrizione alla Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe zootecnica (BDN, di cui all'articolo 109, paragrafo 1, del Regolamento UE 2016/429, già istituita come Banca Dati Nazionale ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196) e l'attribuzione di un codice aziendale alfanumerico. Ad ogni buon conto, la custodia/detenzione anche di un solo equide comporta la sua registrazione, a cura del titolare dell'azienda, presso il servizio veterinario competente per territorio, al quale deve essere comunicata anche ogni variazione.

Ai fini della definizione di allevamento connesso all'esercizio dell'attività agricola, si specifica altresì che, ai sensi dell'art. 2135 Codice civile, per "allevamento di animali", s'intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria al ciclo stesso, di carattere animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo agricolo. In linea generale, sono quindi da considerarsi "imprenditori agricoli", secondo l'art. 2135 del Codice civile, anche i soggetti che esercitano l'attività di allevamento di equidi di qualsiasi razza, in connessione con l'azienda agricola. Per il settore equino, in particolare, il Ministro delle Finanze ha tuttavia precisato che l'attività di allevamento di cavalli da corsa e da equitazione non rientra nelle attività agricole, in quanto l'esercizio di tali attività richiede un complesso di specifiche conoscenze tecniche in un campo che esula del tutto da quello propriamente agricolo. Ha precisato, altresì che i puledri, se non è ancora iniziata la preparazione specifica per le corse, gli stalloni e le fattrici (che hanno terminato l'attività agonistica) sono invece da considerare capi dell'azienda agricola (Circolare 14 agosto 1981 n. 27) e che l'attività di ingrasso di animali in genere, se il terreno condotto è idoneo a produrre mangimi, costituisce reddito agrario (Commissione Tributaria Centrale 20 giugno 1990 n. 4837).

Sotto il profilo edilizio-urbanistico, si ricorda che la realizzazione di strutture agricolo-produttive destinate ad allevamento e di allevamenti zootecnici intensivi è assoggettata alle disposizioni dell'art. 44, commi 8 e 9, della LR n. 11/2004 e dell'art. 50, comma 1, lettera d), punto 5) della medesima legge di cui alla DGR n. 3178/2004 e s.m.i.).

Le attività effettuate con l'impiego degli equidi, una volta esclusa la loro destinazione alla produzione alimentare e all'allevamento, risultano fondate sullo speciale rapporto d'interazione tra uomo-animale e possono rivestire molteplici funzioni: ludiche, ricreative, addestrative, sportive o semplicemente affettive, in quanto l'equide può manifestarsi uno straordinario animale d'affezione o da compagnia. Tali attività possono, infatti, interessare sia i privati cittadini, cultori della disciplina equestre, sia le associazioni equestri a carattere nazionale, regionale e locale, senza fine di lucro, che hanno fra gli scopi sociali la promozione e valorizzazione delle attività equestri.

Le attività di "turismo equestre", comprese le attività assistite di terapia e educazione con gli equidi, trovano specifico riferimento normativo nella Legge regionale 16 febbraio 2018, n. 9 "Disposizioni regionali per il turismo equestre e la valorizzazione delle attività con gli equidi"; in particolare, ai fini della suddetta legge, per la realizzazione di centri ippici e per la copertura dei recinti per la movimentazione degli equidi, vigono rispettivamente le disposizioni degli artt. 6 e 7 bis della legge regionale appena richiamata.

Per le attività turistiche di diversificazione e multifunzionalità dell'attività agricola (fattoria didattica, agriturismo, turismo rurale, ecc.) vigono invece le disposizioni della Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al Settore primario".

L'art. 44, comma 5 quinquies, della LR n. 11/2004 e ss.mm.ii., stabilisce poi che le strutture destinate al ricovero degli equidi in argomento "siano prive di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese rimovibilità" secondo le caratteristiche tecnico-costruttive stabilite dalla Giunta regionale."

Al riguardo, il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" tratta la categoria dei manufatti leggeri (art. 3, comma 1, lettera e.5) e delle opere dirette a



soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee (art. 6, comma 1, lettera e-bis), senza tuttavia dilungarsi sui criteri di amovibilità e precarietà dei manufatti.

Tuttavia, in assenza di una definizione legislativa di carattere generale, la nozione di “rimovibilità” può essere estrapolata in via interpretativa dalla giurisprudenza amministrativa (ad esempio: Cass. pen. Sez. III, 10.4.2013 n. 37139; C.d.S., Sez. VI, 26.9.2018, n. 5541; T.A.R. Sicilia Catania, Sez. I, 4.3.2003, n. 414; T.A.R. Puglia (BA) Sez. III n. 1639 del 10 dicembre 2019). Per opera rimovibile può quindi essere inteso ogni manufatto realizzato con l'assemblaggio di elementi componibili, integralmente recuperabili, senza utilizzo di materiali cementanti di qualsiasi genere e senza lavori di scavo e, comunque, trasportabile senza compromettere significativamente la possibilità del riuso.

In conclusione, il presente provvedimento - per dare attuazione all'art. 44, comma 5 quinquies, della LR n. 11/2004 e s.m.i - fornisce una prima individuazione delle caratteristiche tecnico-costruttive per la realizzazione di recinzioni e di box per il ricovero di equidi, definendone altresì le finalità e tipologia, le strutture complementari e accessorie, la durata di utilizzo, le distanze, le modalità di gestione dei reflui.

Vengono comunque fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, per le parti non in contrasto con le disposizioni del presente provvedimento, ed il rispetto della vigente normativa in materia edilizia, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, le norme in materia antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico, dei beni culturali e del paesaggio, della salute e del benessere animale.

2. Finalità e tipologia

Le strutture per il ricovero degli equidi devono coniugare le vigenti disposizioni di legge in materia di urbanistica, edilizia, igiene pubblica, prevenzione e sicurezza, ambientale, con le esigenze etologiche, fisiologiche e di tutela della salute e del benessere degli equidi.

Agli equidi vanno, infatti, riconosciute importanti funzioni sociali, formative, sportive, agonistiche, ludiche e terapeutiche e chi, a qualsiasi titolo, li detiene ne accetta i doveri di cura e custodia assumendone la piena responsabilità.

Al riguardo, si recepiscono i contenuti del “Codice per la tutela e gestione degli equidi” del Ministero della Salute (2009), che fissa i parametri essenziali per una corretta gestione di questi animali (cavalli, pony, asini, muli e bardotti) nell'ambito delle strutture in cui vengono detenuti e delle attività in cui sono impiegati, nel rispetto appunto delle esigenze etologiche e di benessere degli stessi.

Sono comunque fatte salve le misure relative alla protezione degli animali negli allevamenti, di cui al D.Lvo 26 marzo 2001, n. 146.

Le strutture per la scuderizzazione degli equidi, quindi destinate al loro ricovero, gestione e cura, generalmente sono fisse e hanno un carattere permanente, ma possono anche avere uso provvisorio se motivate da esigenze contingenti e transitorie (manifestazioni sportive, fiere, mostre, rassegne, ect.).

In entrambi i casi, devono essere realizzate ed attrezzate in modo da consentire la permanenza degli equidi e lo svolgimento delle attività con il loro impiego, in condizione di sicurezza ed igiene sia per gli animali che per le persone.

La scuderizzazione - oltre che nelle apposite costruzioni rurali (stalle, scuderie) o nelle strutture agricole-produttive destinate ad allevamento, entrambe escluse dal presente provvedimento - può avvenire in box coperti realizzati in esterno, anche prefabbricati, nei quali l'equide, a differenza della scuderizzazione in posta nella quale vi è una stabulazione fissa, viene tenuto libero in modo tale da permettergli di coricarsi e muoversi con un certo agio.

Le attività motorie e addestrative, strettamente connesse al benessere degli equidi, vengono invece svolte in aree aperte delimitate da idonee recinzioni; talvolta tali aree risultano corredate da una capannina che consente di lasciare gli equidi liberi nei recinti ma con una efficace protezione contro gli agenti atmosferici e il sole cocente.

Le strutture per il ricovero degli equidi (box, capannine) sono consentite, in zona agricola, fino a un numero massimo di otto, sulla base delle disposizioni di cui al presente provvedimento.



3. Caratteristiche tecnico-costruttive

Per la definizione delle caratteristiche costruttive per la realizzazione in zona agricola, di box per il ricovero degli equidi e di recinti per la loro movimentazione, si fa diretto riferimento alle indicazioni del “Codice per la tutela e gestione degli equidi” del Ministero della Salute.

Innanzitutto, qualsiasi materiale utilizzato per la costruzione delle strutture di ricovero e per le superfici di stabulazione che direttamente o indirettamente vengono a contatto con gli equidi, devono essere tali da minimizzare i rischi fisici, chimici, biologici e tossicologici.

Tutte le strutture devono essere prive di qualsiasi fondazione stabile e risultare removibili, utilizzando adeguati sistemi di aggancio che ne garantiscano la solidità e l'incolumità per le persone e gli animali.

Gli ancoraggi al suolo, per garantire stabilità ma anche rimovibilità alle strutture, devono essere eseguiti a secco direttamente nel terreno tramite l'utilizzo di appositi picchetti o di trivelle, comunque senza alcun cordolo o plinto in cemento armato.

Tali strutture non devono, infatti, prevedere opere in muratura, da intendersi quali elementi di costruzione (plinti, platee, pilastri, pareti, pavimentazioni, ecc.) in calcestruzzo o altri materiali da costruzione (laterizio, pietra, ecc.), che per essere rimossi risultano soggetti a demolizione.

Le strutture devono, infine, essere installate a regola d'arte e/o nel rispetto delle specifiche tecniche e delle modalità operative di montaggio/smontaggio garantite dalle ditte produttrici.

3.1 Recinzioni di aree aperte per la movimentazione degli equidi

a) Recinti e paddock temporanei

L'area esterna di qualsiasi forma delimitata da una recinzione e adibita al ricovero temporaneo o permanente di uno o più equidi e nella quale questi possono muoversi liberamente (paddock, fence), deve essere stabile e pianeggiante, preferibilmente erbosa, dotata di fondo tale da consentire il drenaggio delle acque piovane, nonché di un'adeguata protezione, naturale o artificiale, per offrire riparo agli equidi dalle intemperie; a tal fine, possono essere previste zone d'ombra tramite vegetazione arborea e/o eventuale capannina.

La superficie deve essere proporzionale al numero degli equidi e dimensionata nel rispetto delle disposizioni del “Codice per la tutela e la gestione degli equidi”. Quest'ultimo prevede che, per il ricovero permanente all'aperto, l'area a disposizione non debba essere inferiore a 800 mq per animale e vengano messe a disposizione adeguate risorse alimentari naturali o approvvigionate. Per il ricovero temporaneo, è sufficiente un'area più piccola, comunque non inferiore a 200 mq per equide.

Una corretta gestione dell'area all'aperto deve prevedere la raccolta delle fiande, la rotazione delle aree di pascolo, lo spostamento degli equidi quando il terreno è troppo umido, la movimentazione del terreno per aiutare il contenimento dei parassiti.

Le aree devono essere, inoltre, bonificate da oggetti potenzialmente pericolosi e deve essere esclusa la presenza di piante velenose.

Sarebbe poi ideale predisporre un'area sabbiosa per favorire il rotolamento degli equidi.

Deve essere, infine, garantito sempre l'accesso ad una fonte di acqua fresca e pulita.

b) Recinzioni

Le recinzioni, permanenti o mobili, devono essere solide e resistenti, facilmente visibili, di altezza adeguata ad impedire la fuga degli equidi, prive di sporgenze o spigoli taglienti, realizzate con materiali idonei (legno, pannelli metallici, ecc.) e mantenuti in modo tale da non provocare danni agli animali, nonché dotate di uscite/cancelli tali da permettere un facile e sicuro passaggio degli animali.

Devono essere realizzate con un'altezza minima di 1,20 m e la filagna inferiore può essere posta a 0,5 m dal suolo; tuttavia, possono essere assunti criteri diversi a seconda della taglia dell'equide, compresa la necessità



d'una doppia linea di staccionata e, in alcuni casi, una delimitazione elettrificata lungo la parte superiore della palizzata.

La recinzione elettrica può essere utilizzata per divisioni temporanee interne, ma non come unico sistema di delimitazione perimetrale dell'area dedicata.

3.2 Box o capannine per il ricovero degli equidi in esterno

Il ricovero di ciascun animale avviene generalmente in uno spazio individuale, chiuso sui quattro lati e coperto, generalmente definito box, dove si trovano tipicamente una mangiatoia e un beverino.

L'animale può trovare anche rifugio dalle intemperie, perlopiù temporaneo, sotto una tettoia tamponata almeno sui tre lati esposti ai venti prevalenti, comunemente definita capannina.

Laddove sono presenti box per il ricovero degli equidi, devono essere garantite anche adeguate aree aperte per la loro movimentazione.

Nel computo del numero massimo degli otto box previsti dalla norma, sono da includersi anche le capannine e i fienili.

a) Ubicazione

I box e/o capannine devono essere posizionati su superfici piane ed installati su fondi asciutti e rilevati rispetto al terreno circostante in modo da evitare, in caso di pioggia, l'allagamento, anche parziale, delle lettiere.

Inoltre, devono essere posizionati preferibilmente in aree d'ombra, in modo da garantire una maggiore protezione dall'irraggiamento solare.

Gli animali custoditi nei box non possono essere tenuti costantemente al buio e pertanto devono avere libero accesso alle aree esterne.

b) Dimensioni

Il box e la capannina devono garantire uno spazio sufficiente per consentire all'equide di sdraiarsi, rialzarsi agevolmente e girarsi comodamente.

Il box deve, inoltre, consentire all'equide un contatto visivo, acustico e olfattivo con individui della stessa specie eventualmente compresenti e/o con l'esterno.

Le misure minime dei box e delle capannine, in base alle indicazioni del "Codice per la tutela e gestione degli equidi" del Ministero della Salute, sono le seguenti:

- cavalli ed equidi di simili dimensioni: 3,00 m x 3,00 m;
- cavalli e equidi di taglia grande: 3,00 m x 4,00 m;
- pony ed equidi di simili dimensioni: 2,80 m x 2,80 m (misure inferiori potranno essere adottate per pony/equidi di piccola taglia).

Per i box da parto e per le fattrici con puledro vanno previsti spazi non inferiori a 3,00 m x 4,00 m.

La superficie massima per ciascun box/capannina è di 16 mq.

c) Pareti di tamponamento

Le pareti dei box/capannine devono essere ancorate e/o incorporate con le strutture portanti e realizzate in materiale adeguatamente resistente a tutte le condizioni atmosferiche. Devono avere, inoltre, caratteristiche di particolare resistenza agli urti e ai calci degli animali, soprattutto nella parte inferiore, e comunque almeno fino ad un'altezza di 1,20 m.

Nel caso in cui non sia prevista una parete piena al di sopra di 1,20 m, le eventuali pareti grigliate o con sbarre, devono essere concepite in modo tale da non consentire il passaggio dell'arto dell'equide.

Le pareti devono essere impermeabili, lisce e senza asperità, facilmente lavabili e disinfettabili, di altezza non inferiore a 2,80 m.

All'interno dei box/capannine non devono essere presenti superfici sporgenti, ad eccezione di mangiatoie e beverini.



d) Pavimentazione

Tutte le pavimentazioni calpestabili destinate agli equidi devono essere non sdruciolevoli, posate con una pendenza moderata e tale da consentire il drenaggio, prive di pozzetti o griglie di scarico potenzialmente pericolose per gli equidi e di facile pulizia.

Possono essere realizzate pavimentazioni in legno o con piastre di cemento o con tappetini in gomma o piastrelle autobloccanti in materiali similari, posate su idoneo sottofondo (es. sabbia, ghiaia, pietrisco), purché in solo appoggio al suolo in modo da risultare removibili una volta ultimato l'utilizzo.

Non è consigliabile l'allestimento di box, seppure in via provvisoria, sul terreno vegetale naturale.

e) Lettieria

La lettiera deve essere costituita da materiale idoneo, atossico e possibilmente esente da polveri e muffe. Deve essere mantenuta pulita ed in condizioni igieniche adeguate, asciutta ed in quantità sufficiente, tale da assicurare protezione contro lesioni e consentire all'equide di sdraiarsi comodamente.

f) Copertura

Il tetto deve garantire un'idonea protezione e coibentazione ed essere posto ad un'altezza tale da permettere adeguata ventilazione e comunque non inferiore a 3,00 m.

Le coperture dei box vanno realizzate con materiali resistenti agli eventi atmosferici, ancorati alle strutture portanti ed avere pendenze adeguate. Sono sconsigliabili coperture in PVC, policarbonato, vetro e simili.

Nelle zone particolarmente nevose, deve essere prevista una struttura rinforzata in modo che la copertura sia idonea a sostenere il carico della neve.

g) Porte di accesso

Le porte di accesso devono essere di altezza non inferiore a 3,00 m, di dimensioni non inferiori a 1,20 m di larghezza e provviste di una porta inferiore e di una porta superiore, e realizzate con spigoli stondati; la porta inferiore deve avere un'altezza tale da consentire all'equide di guardare agevolmente all'esterno.

Le porte devono aprirsi o scorrere all'esterno ed essere provviste di meccanismi per assicurare la chiusura, ma anche garantire un'apertura veloce in caso di evacuazione degli animali per emergenza.

È consigliabile che ogni box garantisca l'affaccio verso l'esterno del cavallo con finestra dotata di sportello di chiusura.

h) Finestre

Le finestre devono garantire adeguata luminosità e circolazione di aria. Nel caso in cui le finestre siano accessibili agli equidi, si consiglia l'utilizzo di materiali infrangibili oppure la predisposizione di griglie poste a protezione.

i) Ventilazione

Va prevista la ventilazione naturale o forzata nei locali di detenzione degli equidi, tale da non creare correnti d'aria dirette sugli animali.

Le aperture destinate all'aerazione devono essere proporzionali al volume della struttura.

Un'adeguata pulizia e ventilazione delle scuderie dovrebbero consentire la riduzione al minimo delle polveri.

l) Temperatura

Nelle aree di scuderizzazione deve essere garantita una temperatura compresa tra 0°C e 35°C e, in situazioni meteorologiche particolari, vanno assunte misure a tutela degli equidi, anche attraverso una adeguata coibentazione e/o ricorso alla ventilazione naturale.

m) Impianti

Gli animali custoditi nei box non possono essere tenuti né costantemente al buio né costantemente esposti ad illuminazione artificiale. Inoltre, al fine di consentire l'ispezione completa degli animali, va prevista un'adeguata illuminazione fissa o mobile, in conformità alla vigente normativa di legge, e ogni box dovrebbe



essere dotato di impianto di illuminazione. In caso di box provvisori, deve essere garantita una illuminazione artificiale almeno ogni due box.

Impianti quali rubinetti, prese elettriche, interruttori, ecc., non devono essere posizionati in luoghi accessibili all'equide.

n) Accessori

È auspicabile l'installazione all'interno di ogni box di un abbeveratoio e di una mangiatoia.

3.3 Locali complementari e accessori

a) Fienile

Generalmente le strutture di ricovero per gli equidi sono corredate da un fienile, quale locale destinato alla conservazione dei foraggi secchi per l'alimentazione degli animali.

Il fienile, se viene ad occupare una superficie pari a quella minima di un box/capannina, va computato nel numero massimo di otto manufatti previsti dalla norma.

b) Concimaia

Ai sensi dell'art. 223 del T.U.LL.SS, le stalle rurali per bovini ed equini, adibite a più di due capi adulti, debbono essere dotate di una concimaia, avente platea impermeabile, dove raccogliere il letame, atta ad evitare inconvenienti igienico-sanitari. Per le caratteristiche tecniche di tali manufatti, va fatto riferimento a quanto definito dalla disciplina regionale che adotta il D.M. 25/02/2016.

4. Limiti temporali d'utilizzo

In genere, il periodo di utilizzo delle strutture di cui all'art. 44, comma 5 quinquies, della LR n. 11/2004 e ss.mm.ii. risulta prolungato all'intera durata delle attività di ricovero, cura, addestramento, ecc. degli equidi per le quali tali strutture sono state esclusivamente installate, essendo quest'ultime funzionali ad un adeguato e continuato svolgimento di tali attività senza limiti stagionali o termini prestabiliti.

Non si possono, tuttavia, escludere casi in cui tali strutture vengano installate per un periodo limitato di tempo, in ragione di esigenze meramente temporanee.

Ai fini del rispetto della normativa edilizia vigente, nonché della definizione del relativo titolo edilizio abilitativo, qualora le strutture di copertura di cui di cui all'art. 44, comma 5 quinquies, della LR n. 11/2004 e s.m.i., siano dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee, non ripetibili, queste devono essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a quello stabilito all'art. 6 del DPR n. 380/2001 e s.m.i.

Qualora invece le strutture siano dirette a soddisfare esigenze prolungate nel tempo, quest'ultime - nonostante le dimensioni, la leggerezza della struttura e il tipo di materiali utilizzati - non sono da considerarsi come opere precarie.

Resta comunque fermo che, al cessare della necessità, le strutture di ricovero devono essere rimosse, non essendo consentito un loro diverso utilizzo o cambio di destinazione d'uso.

5. Gestione dei reflui

Il rilascio in continuo sul suolo, per tutto l'arco dell'anno e sulle stesse superfici, delle deiezioni (urine, feci) da parte dagli equidi stabulati nei box/capannine o in movimentazione nei recinti, nonché degli altri effluenti (miscela di lettiera e deiezioni, acque di lavaggio dei box, ect.) costituisce spesso il fattore di maggior impatto ambientale e, ai fini dell'igiene pubblica, determina il maggior disturbo alla popolazione interessata.



I letami permangono, infatti, a cielo aperto fintanto che non vengono rimossi e le urine vengono assorbite dal terreno in base alle caratteristiche di permeabilità ed in funzione delle condizioni meteoriche del periodo.

È diffusa la convinzione, confidando nella capacità di assorbimento del terreno, che il rilascio di tali deiezioni sia assimilabile alla tecnica della “fertirrigazione”, in realtà quest’ultimo è un sistema non conforme alla normativa vigente in materia sia di rifiuti che di utilizzazione agronomica dei reflui.

In assenza di un utilizzo agronomico dei reflui decade la deroga alla disciplina di cui alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e quindi i reflui rilasciati nella stabulazione degli animali rientrano nella definizione giuridica di rifiuto. Nella parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006, tra i rifiuti, vengono infatti annoverate “le feci animali, urine e letame, effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito” (codice CER 02 01 06).

Le deiezioni degli animali devono, quindi, essere quotidianamente raccolte e depositate in specifico contenitore/struttura impermeabilizzata e smaltite periodicamente in apposito impianto, oppure date in concessione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

In alternativa, le deiezioni possono essere gestite come sottoprodotto di origine animale di categoria 2 ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009 del 21 ottobre 2009 (art. 9, lettera a), mediante uno dei metodi di cui all’art. 13 del medesimo Regolamento.

Qualora le aree di esercizio scoperte, destinate alla stabulazione degli animali (paddock), assumano una posizione fissa e permanente nel tempo, queste dovranno essere opportunamente impermeabilizzate e dotate di idonei sistemi per la captazione ed il convogliamento delle deiezioni e delle acque meteoriche ricadenti su di esse. A titolo di esempio, è raggiungibile un grado di impermeabilizzazione adeguato riportando uno strato di terreno limoso argilloso adeguatamente compattato (con un coefficiente di permeabilità $\geq 1 \times 10^{-7}$ cm/s) e spessore non inferiore a 30 cm; sul suddetto strato potrà essere riportato terreno agrario, per uno spessore di almeno 50 cm, che periodicamente dovrà essere sostituito e trattato come lettiera. È utile che lo strato di terreno limoso argilloso si trovi almeno 2 metri al di sopra del livello massimo di escursione del pelo libero della prima falda acquifera.

6. Distanze

Le strutture per il ricovero degli equidi, che non si configurano come allevamento - ai fini di favorire la corretta convivenza tra umani e animali, tutelare la salute pubblica e l’ambiente, contenere le eventuali conflittualità con l’edificato e la relativa popolazione contermina - devono rispettare le seguenti distanze:

	distanza (metri)
dalle case sparse	50 m
dalle case concentrate	250 m
dalle zone non agricole	250 m

Tali distanze devono essere recepite nei regolamenti comunali in materia edilizia, di igiene e sanità, di polizia rurale.

Inoltre, le concimaie ed in genere tutti i depositi di deiezione animali devono essere normalmente situate - ai sensi dell’art. 94 del D.P.R. 19/03/1956, n. 303 - a distanza non minore di 25 metri dalle abitazioni nonché dai pozzi o da qualsiasi altro serbatoio e condotta di acqua potabile.

Se la concimaia risulta scoperta, è assoggettata al rispetto delle distanze previste al punto 5) della lettera d) della DGR n. 3178/2004 e ss.mm.ii.

